



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte e l'altra parte, relative a un trattamento¹ che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. _____ 1 Le parti convengono che il termine "trattamento" puo' comprendere anche le omissioni.

2. Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per:

- a) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;
- b) "ricorrente", un investitore di una delle parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo:
 - i) per proprio conto; oppure
 - ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprieta' o sotto il controllo del ricorrente¹; _____ 1 Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965.
- c) "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprieta' o sotto il controllo² di un investitore di una parte, stabilita nel territorio dell'altra parte; _____ 2 Una persona giuridica e': a) a) di proprieta' di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se piu' del 50% del capitale sociale e' di effettiva proprieta' di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte; b) controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attivita'.
- d) "parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore;
- e) "convenuto", Singapore oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'articolo 3.5 (Avviso

dell'intenzione di promuovere il procedimento); e

f) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, qualora tale persona concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento, oppure qualora tale persona eroghi tale finanziamento sotto forma di donazione o di sovvenzione.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

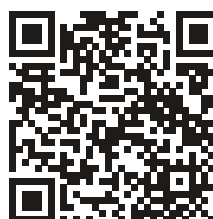
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it